



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR IV

Prot. 4539 del 26/02/2014

Concessione di contributi per la realizzazione di programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e la sperimentazione agraria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;*

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” ed in particolare l'art. 4 relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (supplemento ordinario n. 88/L) con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche, che riorganizza il sistema di ricerca afferente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 106303 del 27 dicembre 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 305 del 31-12-2013, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR IV

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 13 febbraio 2014 n° 1622, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge 241/90, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

CONSIDERATO che il capitolo di bilancio 1501 -piano gestionale 1 - di questo Ministero è destinato alla concessione di "Contributi a istituti e organismi specializzati per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca";

RITENUTO di dover aggiornare i criteri e le modalità per la concessione di contributi al CRA, ad Enti di ricerca, Dipartimenti ed Istituti Universitari nonché organismi pubblici e/o privati specializzati nella realizzazione di programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, compresa la realizzazione di seminari, convegni e pubblicazioni divulgative disciplinati con precedente D.M. n. 1722 del 20 ottobre 2003;

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di seminari, convegni, pubblicazioni divulgative, nonché di programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria.
2. Nell'ambito del presente provvedimento, i programmi di cui al comma 1 saranno denominati "iniziative".

Articolo 2
(Beneficiari)

1. Possono essere ammesse a contributo le richieste presentate dagli Enti e Organismi pubblici e/o privati, dalle associazioni e dalle fondazioni, operanti nel campo della valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR IV

Articolo 3

(Modalità della richiesta)

1. La domanda di richiesta di concessione del contributo dovrà essere inviata utilizzando il modulo allegato al presente decreto, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Articolo 4

(Criteri per la concessione del contributo)

1. Per la valutazione delle richieste presentate, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza delle finalità dell'iniziativa con le priorità politiche e gli obiettivi strategici e strutturali dell'azione amministrativa, così come indicati nella Direttiva del Ministro recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno di riferimento, reperibile nella sezione amministrazione trasparente sul sito del Ministero;
 - b) portata e carattere internazionale o nazionale dell'evento;
 - c) rilevanza ed interesse scientifico dell'iniziativa.
2. La valutazione del parametro di cui sub a), sarà articolata in tre categorie (attinenza elevata 3 punti, media 2 punti, bassa 1 punto).
La valutazione del parametro di cui sub b), si baserà sul livello della partecipazione, diretta o indiretta, di organismi internazionali ovvero di organismi scientifici nazionali, alla realizzazione dell'iniziativa (partecipazione elevata 3 punti, media 2 punti, bassa 1 punto).
La valutazione del parametro di cui sub c), si baserà sulla qualità del curriculum scientifico dei Relatori o dei Responsabili dell'iniziativa (qualità elevata 3 punti, media 2 punti, bassa 1 punto).
3. Per essere ammessa al contributo, l'iniziativa presentata dovrà aver ricevuto una valutazione non inferiore a 6 punti.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ritenute ammissibili al contributo ministeriale esclusivamente le seguenti voci di spesa:
 - a. la stampa e la pubblicazione dei risultati;
 - b. le trasferte dei relatori e l'eventuale servizio di traduzione;
 - c. le spese di organizzazione delle iniziative e i servizi tecnico-informatici. L'importo complessivo di questa voce non potrà eccedere la metà del contributo concesso.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DISR IV

2. Il contributo concesso, in esito all'istruttoria, non potrà comunque essere superiore al 75% della spesa ammessa. Detta percentuale può essere incrementata sino al 95% per gli enti pubblici e per gli organismi privati senza scopo di lucro.

Articolo 6

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. La concessione dei contributi viene effettuata, di norma, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno, programmando le disponibilità di bilancio annuali, e tenendo conto del punteggio assegnato in base alla valutazione secondo i criteri di cui all'art. 4, e comunque con un contributo massimo non superiore a 25.000 euro per iniziativa.
2. Il contributo sarà concesso con apposito decreto ministeriale, previa accettazione dell'importo determinato del contributo da parte del richiedente.
3. Su specifica richiesta, nella nota di accettazione, ed in base alle disponibilità di cassa, si potrà provvedere all'erogazione di un'anticipazione del contributo nei limiti di seguito specificati
 - a) per gli Enti pubblici, fino al 50% del contributo concesso;
 - b) per gli altri Organismi privati, fino al 30 % del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
4. Nel decreto sarà stabilita la tempistica per la presentazione della documentazione giustificativa, sia di natura tecnica che contabile, necessaria per la corresponsione del contributo o del saldo del medesimo. Resta inteso che il beneficiario del contributo dovrà comunque rendicontare l'importo intero della spesa ammessa ai sensi dell'art. 5, comma 2.
5. L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere ulteriore eventuale documentazione che dovesse ritenere necessaria.

Articolo 7

(Abrogazioni)

Il decreto n. 1722 del 20 ottobre 2003 è abrogato e sostituito dal presente decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e, successivamente, pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma, 26/02/2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cacopardi